

## SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrodiversità

Codice intervento (SM)	SRA15
Nome intervento	ACA15 - agricoltori custodi dell'agrodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

*1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale*

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale  
Attivano l'intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	P.A. Bolzano	P. A. Trento	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
S		X			X		X	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
I																					
N	X		X	X		X			X		X	X					X				
O																					

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Province autonome prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 vigenti.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Province autonome interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del Piano strategico nazionale 2023-2027.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico	Affrontata nel CSP
--------	-------------	---	--------------------

		della PAC	
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Si

#### 4 Indicatore o indicatori di risultato

**Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO** Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale

#### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

##### **Finalità e descrizione generale**

L'intervento "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la quasi totalità delle Regioni e PAA programmare una analoga misura all'interno dei loro PSR per preservare le risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione (sottomisura 10.1), ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste e rispondere al fabbisogno che i territori italiani esprimono al riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari e le superfici dedicate alla conservazione di queste risorse genetiche vegetali.

La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall'altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all'interno delle stesse. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, l'accesso all'intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno ad impegno.

Per le sole colture arboree, considerata la natura delle varietà da preservare e le criticità già espresse, possono essere assoggettate a premio anche esemplari che insistono su superfici risultanti come tare aziendali.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche Regionali/Provinciali.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati

conformemente a quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili, quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all'introduzione da tempo di diverse modalità di conduzione dell'azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e difficile inserimento nel mercato.

L'intervento si applica su tutto il territorio nazionale e alle risorse genetiche vegetali definite dalle Regioni/PPAA.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

### **Collegamento con le esigenze e rilievo strategico**

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 "Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali", poiché è rivolto al mantenimento e la diffusione delle risorse vegetali a rischio di erosione genetica e quindi della biodiversità agraria.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.

L'intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse genetiche vegetali diffuse nei diversi ambienti regionali/provinciali.

L'intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

### **Collegamento con i risultati**

L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, pertanto concorre alla loro valorizzazione.

### **Collegamento con altri interventi**

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance ambientali derivanti dall'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti dal presente intervento con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali. La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dall'agricoltore. Le Regioni e le Province Autonome definiscono gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie a quello del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi agro-climatico-ambientali per le stesse superfici

<b>Regioni/PPAA</b>	<b>Cumulabilità con gli altri interventi ACA</b>
Basilicata	ACA1 - ACA3 - ACA21 - ACA24 - SRA29
Emilia-Romagna	SRA 1; SRA 19; SRA25; SRA 29

Lazio	ACA1, ACA2, ACA3, ACA24, SRA 30, SRB01 e SRC 01
Liguria	SRA01, SRA05, SRA21, SRA24, SRA25 SRA29
Marche	SRA 001, SRA 003, SRA 006, SRA 029
Piemonte	ACA 1, ACA 3, ACA 4, ACA 5, ACA 6, ACA 13, ACA 22, ACA 24, SRA 29
Puglia	ACA 1, ACA 3, ACA 4, ACA 13, ACA 25, SRA29.
Sardegna	Tutte le ACA pertinenti ammissibili come cumulabilità tra quelle attivate dalla Regione Sardegna e nello specifico quelle a superficie SRA01, SRA03, SRA29
Sicilia	SRA20; SRA29
Toscana	SRA29, ACA1, ACA2, ACA3, ACA5, ACA6, ACA24
P.A. Trento	
Umbria	ACA1, SRA29
Valle d'Aosta	SRA 1
Veneto	Per la Regione del Veneto l'intervento non è cumulabile con altri interventi agro-climatico-ambientali riferiti all'art. 70 (impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere sui tipi di intervento di cui all'art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013

#### **Liguria:**

la conservazione della risorsa è indipendente dal metodo/tecnica colturale adottata e gli impegni sono diversi

#### **Veneto:**

coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali

#### **Toscana**

La coltivazione di varietà locali può abbinarsi e cumularsi al biologico ad ognuno degli interventi ACA indicati in quanto questi remunerano impegni che non si sovrappongono, né confliggono

#### **Lazio**

In proseguimento con la precedente programmazione e per consentire applicazione di alcune priorità

#### **Marche**

L'intervento non remunera la stessa tipologia di impegni definiti negli interventi indicati come cumulabili

#### **Puglia**

Motivazioni tecniche e in linea con la precedente programmazione

#### **Basilicata**

la conservazione delle varietà in via di estinzione è indipendente dalla tecnica colturale adottata pertanto gli impegni non si sovrappongono

#### **Piemonte**

~~Il premio viene calcolato tenendo conto della sola varietà coltivata e quindi non si sovrappone agli impegni degli interventi elencati.~~

#### **Principi concernenti la definizione di criteri di selezione**

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari

P01 - aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione;

P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007)

P03 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;

P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali.

P05 - tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo ecc.);

P06 - aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute;

P07 – grado di erosione genetica.

P08 – aree soggette a vincoli naturali

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione

Regioni/PPAA	P01 - sì/no	P02 - sì/no	P03 - sì/no	P04 - sì/no	P05 - sì/no	P06 - sì/no	P07 sì/no	P08 sì/no	Altro
Basilicata	No	No	No	No	No	No	No	No	Px1 Principi territoriali: collocazione delle superfici oggetto d'impegno (ad esempio Zone altimetriche e altro)
Emilia-Romagna	Si	No	Si	SI	No	No	No	No	Px1 Coltivazione in aree montane;  Px2 Maggiore superficie aziendale impegnata
Lazio	No	Si	Si	No	No	No	Si	No	-
Liguria	No	No	No	No	No	No	No	No	-
Marche	No	No	No	No	No	No	No	No	-
Piemonte	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Px1 - Età del titolare dell'azienda o del rappresentante legale. Tale criterio sarà utilizzato solo a parità di punteggio
Puglia	No	No	No	No	Si	No	No		Px1- Adesione a cooperative/OP
Sardegna	No	Si	No	No	Si	No	No	No	-
Sicilia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	Px1 Qualità e coerenza del progetto
Toscana	No	Si	Si	No	No	NO	No	No	-
P.A. Trento	No	No	No	No	No	No	No	No	-

Umbria	No	Si	No	Si	No	No	No	No	-
Valle d'Aosta	No	Si	Si	No	Si	Si			-
Veneto	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	.Px1 tipologia di beneficiario

### **Liguria**

Si stima che per l'esiguo numero di risorse con requisiti di ammissibilità, la modesta entità dei premi e le ridotte superfici rendano poco appetibile l'intervento e pertanto non si reputa necessario limitare la platea dei possibili beneficiari

### **Veneto**

Px1 Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali

### **Toscana**

Si ritiene di semplificare i criteri di selezione, in quanto lo scopo dell'intervento è quello di riuscire a soddisfare tutte le domande presentate ed attivare - se necessario - solo le priorità relative alla conduzione con il metodo biologico e alle aree con pregi ambientali, che ben si accompagnano all'utilizzo di varietà locali.

### **Valle d'Aosta**

P04 - Aree non presenti in VdA

### **PA Trento**

non sono presenti criteri di selezione al fine di finanziare il maggior numero di domande possibili

### **Lazio**

P01-04-05-06-08 In proseguimento precedente programmazione; P03 aziende ricedenti nella rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette; P07 Al fine di aumentare la tutela per le varietà maggiormente a rischio. Presupposto per l'applicazione del principio è l'inserimento nel SIAN della tabella con i valori di rischio elaborati dalla Commissione tecnico-scientifica istituita dalla L.R. 15/2000

### **Puglia**

In merito ai principi non utilizzati specifica che la finalità principale è di tutelare tutte le risorse genetiche a rischio di erosione genetica o di estinzione

In merito al Principio regionale Px1 deriva dalla Coerenza con la Politica Agricola Regionale

### **Basilicata**

Considerata la natura dell'intervento, non reputa necessario limitare la platea dei possibili beneficiari; tuttavia il Px1 è inserito per valutare se incentivare le aree di montagna

### **Piemonte**

~~I principi P04 e P08 non vengono presi in considerazione poiché la Regione ritiene ci siano difficoltà nell'applicazione. Il Principio aggiuntivo Regionale Px1 è giustificato dal fatto che: secondo le Linee guida della biodiversità di interesse agricolo e alimentare l'età del coltivatore è un fattore di rischio di erosione genetica. Tale criterio sarà utilizzato solo a parità di punteggio~~

### **Sardegna**

Si specifica che: per P02 Verrà assegnato un sostegno alle aziende che praticano Agricoltura Biologica in modo da rafforzare i risultati ambientali; il P05 terrà conto delle aziende che praticano le seguenti attività multifunzionali: fattorie sociali, fattorie didattiche e agriturismi

### **Sicilia**

Si ritiene che non sia facilmente valutabile il principio 07 (grado di erosione genetica); l'aggiunta del Principio Px1 mira a premiare un panorama varietale più ampio.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

### **Criteri di ammissibilità dei beneficiari**

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Altri soggetti pubblici o privati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i **Criteri di ammissibilità**  
Tutte le Regioni adotteranno il Criterio C01.

Il Criterio C02 non sarà adottato dalla PA di Trento e della Regione Marche.

La PA di Trento per continuità con la precedente programmazione ammette quindi solo i beneficiari di cui al C01. Mentre la Regione Marche ammette come beneficiari solo i soggetti di cui al C01 poiché l'obiettivo regionale è quello di sostenere le attività agricole condotte dagli imprenditori agricoli.

La Regione Lazio introduce un Criteri aggiuntivo Regionale come specificità: Cx1 Adesione alla rete di conservazione e sicurezza prevista dalla L.R. n. 15/2000; specificando che tale iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito dell'ARSIAL (agenzia regionale che attua le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità agraria) ed è aperta a tutti coloro che detengono risorse genetiche autoctone laziali iscritte al repertorio regionale. L'iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonché consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

La Regione Veneto, in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali, introduce 2 Criteri aggiuntivi come specificità regionale: Cx1 Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione Veneto; Cx2 Al momento della presentazione della domanda, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda, sulla base dei contenuti e aggiornamenti Del Fascicolo Aziendale.

### **Altri Criteri di Ammissibilità**

Le Regioni/PPAA sulla base delle loro specificità nei loro dispositivi attuativi elencano le risorse genetiche da tutelare I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri criteri di ammissibilità:

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco regionale/ provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.

C05 le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale

C06 Le Regioni e PPAA possono definire una superficie minima/numero minimo di piante isolate oggetto di impegno secondo le specificità locali;

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa **Altri Criteri di ammissibilità**

<b>Regioni/PPAA</b>	<b>C03 - risorse genetiche vegetali</b>	<b>C04 - risorse genetiche di specie legnose</b>	<b>C06 superficie minima oggetto di impegno / numero minimo di piante isolate</b>	<b>Altri criteri di ammissibilità</b>
Basilicata	sono ammissibile le specie iscritte	sono ammissibile le specie iscritte	Superficie minima pari a 0,30 ettari di SOI.	

	all'Anagrafe Nazionale o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021	all'Anagrafe Nazionale o iscritte al Registro Nazionale per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021		
Emilia-Romagna	SI Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008	SI Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008	No	
Lazio	Le varietà vegetali devono appartenere all'elenco delle varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 e/o all'Anagrafe nazionale	Le varietà vegetali devono appartenere all'elenco delle varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 e/o all'Anagrafe nazionale	No	Cx1 Adesione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dalla L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che detengono razze e varietà iscritte nel repertorio regionale. Tale adesione è gratuita secondo le procedure reperibili sul sito <a href="http://www.arsial.it">www.arsial.it</a>
Liguria	Si	Si	No - Al fine di incentivare la conservazione di tutte le risorse ed in particolare quelle a maggior rischio di estinzione si reputa opportuno non introdurre limitazioni	
Marche	Risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte al Repertorio Regionale della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03	Risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte al Repertorio Regionale della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03	No	



Piemonte	Si	Si	<p>Seminativi ha 0,5 ortive ha 0,2000 arboree da frutto 0,1300 ha - vite ha 0,1300</p> <p>Inoltre, si specifica che per le arboree da frutto la densità dovrà essere almeno 100 piante/ha ovvero 100 mq/pianta. Nei bandi la densità ad ettaro potrà variare a seconda della specie arborea da frutto.</p>	<p>-Cx1 Le specie erbacee devono essere anche iscritte nel Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021.</p> <p>Cx2 Le specie arboree da frutto (escluso vite) devono essere anche iscritte al Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021</p>
Puglia	Si	Si	Si, Superficie Oggetto di Impegno minima di 1 ettaro.	
Sardegna	Si Limitatamente alle risorse genetiche iscritte al Repertorio Regionale ai sensi della L.R. 16/2014 e/o all'Anagrafe nazionale	Si Limitatamente alle risorse genetiche iscritte al Repertorio Regionale ai sensi della L.R. 16/2014 e/o all'Anagrafe nazionale	No	
Sicilia	Si	Si	Si	
Toscana	SI - Le varietà ammesse devono inoltre essere iscritte nel Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 64/04.	SI - Le varietà ammesse devono inoltre essere iscritte nel Repertorio regionale della Toscana di cui alla LR 64/04.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per le varietà di specie agrarie (seminativi) la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro) ;</li> <li>• per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie minima complessiva è pari a</li> </ul>	Cx1 La vite non rientra tra le specie legnose da frutto ammissibili

			200 metri quadrati in un unico appezzamento; • per le specie legnose da frutto è ammesso un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno.; In caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva. In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta.	
P.A. Trento	Si	No	almeno 0,35 HA	
Umbria	Si	Si	0,5 ettari	
Valle d'Aosta	Si	Si	0,1 ha	
Veneto	Si	Si	colture erbacee: 1 ettaro	Le piante isolate non rientrano tra le colture ammesse
			colture ortive: 0,5 ettari	
			colture arboree a sesto d'impianto: 0,5 ettari	

**C06- In considerazione che la conservazione delle varietà oggetto dell'intervento rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall'altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato, le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all'interno delle stesse. Pertanto, alcune Regioni /PPAA ritengono di favorire l'accesso all'intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno ad impegno.**

**Liguria:**

C06 Al fine di incentivare la conservazione di tutte le risorse ed in particolare quelle a maggior rischio di estinzione si reputa opportuno non introdurre limitazioni

#### **Veneto**

Per C05 - La Regione del Veneto intende utilizzare la formulazione "Al momento della presentazione della domanda, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda, sulla base dei contenuti e aggiornamenti Del Fascicolo Aziendale."

#### **Toscana**

Cx1 Non si ammette la vite perché possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, così come previsto dalla Legge italiana 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino". Ad oggi, la maggior parte dei vitigni autoctoni toscani a rischio di estinzione non sono ammessi alla coltivazione in pieno campo.

#### **Valle D'Aosta**

C06 - in continuità con il PSR 2014-22

#### **PA Trento**

C04 - non pertinente con le specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella PAT

C06 - per continuità con la precedente programmazione

#### **Lazio**

C06 le superfici coltivate sono molto ridotte a causa della difficoltà di reperire materiale di moltiplicazione sul mercato. L'incentivo all'aumento delle superfici è assicurato dal criterio di selezione specifico.

Cx1 L'adesione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000. Inoltre, dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonché consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

#### **Marche**

In merito ai **Criteri C03 e C04**, la Regione Marche intende remunerare le risorse genetiche vegetali/specie legnose da frutto iscritte nel repertorio Regionale al fine di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale

In merito al **Criterio C06** la Regione ritiene importante sostenere la coltivazione senza limiti minimi di superficie anche in considerazione della limitata diffusione delle risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione

I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano: Seminativi, mais, ortaggi, olivo, arboree da frutto

#### **Puglia**

I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano\_Olivo-Vite-Fruttiiferi-Ortaggi-Leguminose da granella-Cereali

#### **Basilicata**

I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano\_Arboree da frutto, Seminativi, Olivo, Ortive, Vite.

#### **Umbria**

Colture ammesse all'intervento sono: Fagiolina del Trasimeno, Mela Conventina, Pera Monteleone, Pesca Marscianese, Mela Coccianese, Mela Spoletina, Olivo Dolce Agogia, Olivo Nostrale di Rigali, Vitigno Grero, Pera Ruzza accessione di Guardea, Pera Marzaiola, Susina Cosciamonaca Gialla accessione di Collescipoli, Mela a Sonagli, Mela San Giovanni, Mela Ruzza, Fico Bianchelle, Farro di Monteleone di Spoleto, Sedano Nero di Trevi, Roveja accessione di Civita di Cascia, Pomodoro di Mercatello di Marsciano, Prugna Verdacchia, Prugna Armascia gialla accessione di Amelia, Fagiolo Verdino di Cave, Fagiolo Giallo di Cave, Merangolo di Ferentillo accessione "Frantoio La Drupa", Melo Panaia di Norcia, Olivo Borgiona, Fagiolo di Camerata di Todi, Olivo Nebbia, Olivo San Felice, Olivo Raio, Pero San Pietro accessione di San Martino in Colle, Pero Sementina, Pomodoro di Cesare, Fagiolo di Rosciano,

Fagiolo Secondi del Piano, Olivo Gentile grande, Olivo Gnacolo, Olivo Peperina, Vitigno Tostolello, Vitigno Dolciame, Vitigno Cornetta, Melo Limoncella, accessione di Cascia, Vitigno Moscato di Colle di Nocera Umbra, Fico Cuore, Melo Oleosa, Pomodoro Francescano, Fagiolo Morone di Macenano, Fico Alvo, Susino Pernicone, Olivo Limona, Olivo Pocciolo, Olivo Ornellona, Cardo Gobbo della Media Valle del Tevere, Aglione, Lievito CMCR102-Sagrantino 1, Pomodoro a cuore di Bettona, Fagiolo di Marzana, Rapi del Trasimeno

### **Piemonte**

In merito al Criterio C06, la soglia minima trova motivazione nei costi amministrativi di gestione delle domande.

I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano: Arboree da frutto, seminativi, ortive, vite

In merito al Criteri aggiuntivi CX1 e 2 si specifica: Cx1- L'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione permette il rilascio della certificazione di conformità del materiale di propagazione, conforme alla vigente normativa sementiera; Cx2: L'iscrizione al Registro per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto permette il rilascio della certificazione di identità varietale.

### **Sardegna**

In merito al Criterio C06 Non si rende necessario stabilire una superficie minima in quanto si vuole garantire l'accesso a tutti i beneficiari indipendentemente dall'entità delle superfici. Le piante isolate non sono ammesse all'intervento.

Sono ammesse all'intervento tutte le varietà a rischio di erosione/estinzione di cui al criterio C03 e C04. Non sono ammesse le piante isolate.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

#### **Impegni**

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115

I01 coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;

I02 mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni o, nel caso di piante isolate, del numero di piante ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano;

I03 mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano;

I04 nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari le regioni/province autonome stabiliscono se è necessario mantenere una fascia di rispetto e ne definiscono l'ampiezza;

I05 nel caso di specie arboree isolate, effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno.

Le Regioni e le Province Autonome possono definire ulteriori impegni

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa **gli Impegni**

<b>Regioni/PPAA</b>	<b>I04 - superfici arboree con piante isolate o filari mantenimento fascia di rispetto e ampiezza</b>	<b>Ulteriori impegni</b>
Basilicata	No	
Emilia-Romagna	Nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari è necessario	·Ix1 Il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede

	mantenere una fascia di rispetto dell'ampiezza minima di 2 metri o almeno pari alla proiezione ortogonale della chioma sulla superficie.	aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite
Lazio	No	· Ix1 Nel caso di varietà annuali, nell'ultima annualità gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale  · della varietà vegetale considerata
Liguria	nel caso di piante isolate 25 mq/pianta	
Marche	Nel caso di piante isolate o di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato	· Ix1 nel caso di colture erbacee: coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da seme verificati da Marche Agricoltura Pesca;  · Ix2 nel caso di colture arboree: conservazione di alberi riconosciuti da Marche Agricoltura Pesca come specie contenute nel Repertorio regionale;  · Ix3 nel caso di nuovi impianti di colture arboree si richiede materiale di propagazione verificato da Marche Agricoltura Pesca.
Piemonte	-	<del>· Ix1 Documentazione attestante l'identità varietale</del>
Puglia		
Sardegna	No	
Sicilia	.	· Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH01 (consulenza)/ SRH03 (attività formative)
Toscana	No	
P.A. Trento	No	· Ix1 Il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni consecutivi dal momento di presentazione della domanda di adesione a coltivare le specie vegetali minacciate di erosione genetica su un superficie di almeno 0,35ha e ricadente nel territorio provinciale  Ix2 Conservazione in purezza
Umbria	No	

Valle d'Aosta	No	
Veneto		<p>·Ix1 obbligo di inserire superfici e quantitativi distribuiti nell'applicativo web anche per le aziende sotto soglia (per tutte le produzioni/utilizzi minori di 3.000 kg/ha/anno in Zona Ordinaria, e minori di 1.000 kg/ha/anno in Zona Vulnerabile ai Nitrati);</p> <p>Ix2 non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del reg EU 1009/2019.</p> <p>·Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH01 (consulenza) e/ o SRH03 (attività formative)</p>

### **Veneto**

Ix1 e Ix1 - Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali

### **PA Trento**

I01 - mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo"

### **Valle d'Aosta**

**I01:** Vitis vinifera; Pomacee; Cereali da granella

### **Lazio**

**I01** Specie agrarie, ortive, legnose da frutto e piante isolate.

Ix1 - In proseguimento precedente programmazione.

### **Marche**

Gli impegni aggiuntivi Ix1, Ix2 e Ix3, sono necessari per la verificabilità e controllabilità degli impegni

### **Piemonte**

In merito all'impegno aggiuntivo Regionale Ix1: Necessità di individuare con certezza la varietà coltivata

### **Altri obblighi**

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

**O01** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

**O02** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e

una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

**BCAA 07** La norma prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

**L'impegno I03** va oltre la baseline, inserendo nello schema di rotazione colturale delle colture annuali di interesse ai fini della tutela di risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, al fine di scongiurarne l'estinzione, di tutelare la biodiversità agraria del territorio nazionale ed inoltre di aumentare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.

**Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:**

Nel caso si adottino impegni connessi alla conservazione di risorse getiche locali a rischio di erosione genetica agraria, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero, in tal caso, la produttività delle colture convenzionalmente realizzate nell'areale considerato.

**L'impegno I01** è di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria in quanto prevede la coltivazione di risorse genetiche locali a rischio di erosione/estinzione. Il pagamento si stima sui maggiori costi/minori ricavi da sostenere per la coltivazione di una specie a rischio di estinzione.

Nella pratica ordinaria non è usuale sottrarre alla produzione una fascia di rispetto intorno a piante isolate.

L'impegno I04 è di livello superiore in quanto, se ritenuto necessario dalle Regioni, obbliga l'agricoltore ad osservare una fascia di rispetto non produttiva, ancorché di ampiezza variabile, per la tutela delle specie arboree a rischio di estinzione/erosione genetica.

Inoltre, nella pratica ordinaria non è usuale prevedere interventi manutentivi finalizzati alla protezione di piante isolate, di pregio da un punto di vista della conservazione genetica.

L'impegno I05 è di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria in quanto prevede cure colturali finalizzate al mantenimento in buono stato vegetativo delle specie arboree adulte isolate ritenute di pregio da un punto di vista della conservazione genetica.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

☒ SIGC

☐ Non SIGC

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

☒ costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

☒ costo della transazione incluso

- ☐ pagamento unico  
☐ somma forfettaria

**Gamma del sostegno a livello di beneficiario**

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dalla coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie e /o piante isolate ammissibili, sottoposte a impegno. Nel caso di piante isolate, a livello regionale/provinciale è stabilito il metodo di calcolo per il pagamento.

Per la Regione Marche le piante isolate sono ricomprese nei raggruppamenti "Legnose da frutto" e il pagamento è comunque effettuato a superficie.

La Regione Basilicata ammette a pagamento le piante isolate solo se solo in consociazione con ortive e/o erbacee

Le Regioni e province Autonome possono ulteriormente differenziare il livello del premio all'interno dei gruppi coltura, come di seguito indicato:

Regioni	<b>Varietà agrarie</b>	<b>Varietà ortive</b>	<b>varietà di specie legnose da frutto</b>	<b>Piante isolate</b>
Basilicata	No	No	No	No
Emilia-Romagna	No	No	No	No
Lazio	Dal confronto tra varietà convenzionali e var. locali di farro e mais risulta un differenziale di margine lordo dovuto alla minore resa.	Dal confronto tra varietà convenzionali e var. locali risulta un differenziale di margine lordo dovuto alla minore produttività.	Dal confronto tra varietà convenzionali e var. locali risulta un differenziale di margine lordo dovuto alla minore produttività.	il calcolo non può essere effettuato in relazione ad un'usuale e ordinaria coltivazione in quanto trattasi di piante isolate, pertanto il sostegno è dato dalla somma dei costi delle operazioni colturali che vengono effettuate sulla pianta per garantirne il mantenimento, senza considerare gli eventuali proventi derivanti dalla vendita delle produzioni ottenibili in



				ragione della loro non rilevanza economica
Liguria	Si No	Si No	Si No	Si No
Marche	Si - Solo mais differente da altri seminativi	No	Si - olivo differente da legnose da frutto	No - Ricomprese in Legnose da frutto
Piemonte	No	No	No	No
Puglia	Si	Si	Si	Si
Sardegna	No	Si	Si	
Sicilia	No	No	No	
Toscana	No	No	No	No
P.A. Trento	No			
Umbria	Si	Si	Si	No
Valle d'Aosta				
Veneto	No	No	No	

Liguria specifica che tale differenziazione è motivata dal fatto che, tra le tipologie, i processi produttivi ed i costi di produzione e ricavi sono diversi; mentre la Puglia specifica che questa possibilità è in coerenza con precedente programmazione.

Il range dei pagamenti espressi in €/ettaro/anno è il seguente:

<b>Regioni/PPAA</b>	<b>Range (€/ettaro/anno)</b>
Basilicata	414,97-941,52
Emilia-Romagna	600-900
Lazio	250-700
Liguria	400-900
Marche	300-600
Piemonte	400-1500
Puglia	107-702
Sardegna	414,98-941,53
Sicilia	941,53
Toscana	250-800
P.A. Trento	250
Umbria	600-900
Valle d'Aosta	400
Veneto	420

La Regione Lazio nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, procederà ad un abbattimento proporzionale dell'importo dell'aiuto.

La Regione Sardegna, al fine di favorire il maggior numero di beneficiari che potranno avere accesso all'intervento, in ragione delle peculiarità regionali, per la coltura del carciofo si prevede un importo del

premio differenziato con un massimale di 5 ettari ammissibili. La coltura del carciofo è differenziata rispetto alle altre orticole ed è stato pertanto creato un Plua specifico.

La Regione Marche prevede di liquidare tutte le domande pervenute ed ammissibili. Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

#### Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

**Fa eccezione il PLUA della Regione Toscana relativo all’olivo determinato a livello regionale sulla base delle elaborazioni eseguite dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze, certificate dall’ Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET), nel rispetto dell’art.82 del Reg. Ue n. 2021/2115**

I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

#### Spiegazione supplementare

Nessuna.

#### 8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☐ Importo minimo

Additional information:

N.P.

#### 9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento?

☐ basati sui risultati (con possibilità di scegliere)  
☒ basati sulla gestione (con possibilità di scegliere)  
☐ ibridi (basati sulla gestione e sui risultati)

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5.

Qual è la durata dei contratti?

Durata 5 anni

## 10 Rispetto delle norme OMC

### Green Box

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

## 11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

